

VISTE le delibere consiliari n.12 del 13.3.96 ad oggetto:” Esame ed approvazione nuova pianta organica e riorganizzazione dei servizi , e 17 del 29.4.96 ad oggetto:” Elementi integrativi di giudizio alla delibera C.C. n. 12 del 14.3.1996 “Approvazione nuova pianta organica e riorganizzazione dei servizi comunali”;

DATO ATTO che con le delibere suddette è stato approvato il piano di riorganizzazione dei servizi e degli uffici comunali dichiarando, altresì , di collocare in disponibilità ed eccedenza gli agenti di custodia impiegati nella locale Casa Mandamentale;

DATO ATTO che avverso le predette delibere è stato proposto ricorso per l’annullamento davanti al TAR Calabria , Sez. Catanzaro, da parte dei Sigg.ri: Bianco Vincenzo, Albanese Michele, Cerra Paolo ;

PRESO ATTO che l’autorità adita ,rigettando il ricorso proposto,con sentenza n. 68/97 ha evidenziato che “ i Comuni godono di piena autonomia di valutazione nel definire le possibilità e le modalità di inserimento degli agenti di custodia nei propri ruoli con diversa posizione funzionale e che soppresso il carcere spetta al Comune valutare l’opportunità di conservazione del rapporto di impiego in altro ruolo e con diverse funzioni. Pertanto, nessuna censura può fondatamente muoversi all’operato del Comune che, valutata l’impossibilità economica di mantenere in servizio gli agenti di custodi oltre il biennio di distacco ne ha dichiarato l’eccedenza al ruolo delle guardie municipali e il collocamento in disponibilità fino alla definitiva chiusura della casa mandamentale”.

PRESO ATTO , altresì’, che avverso tale sentenza i ricorrenti hanno proposto appello al Consiglio di Stato che, con ordinanze nn.3638/97-3639/97-3640/97, ha rigettato le istanze di sospensione della citata sentenza;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n.76 del 28.3.2000, ad oggetto: “Approvazione Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi – Dotazione Organica – Norme di accesso”, esecutiva;

VISTA la delibera G.C. n. 143 del 20-07-2000, ad oggetto: “Approvazione Piano Triennale del Fabbisogno del Personale” per il triennio 2000/2002, dichiarata immediatamente eseguibile;

VISTA la delibera G.C. n. 144 del 20.07.2000, ad oggetto: “Approvazione Piano Annuale del Fabbisogno del Personale” per l’anno 2000, dichiarata immediatamente eseguibile;

DATO ATTO che, in ordine ai predetti provvedimenti, sono state definite le procedure di concertazione richieste dalle Organizzazioni Sindacali, per come risulta dai verbali delle sedute 20 aprile 2000, 3 maggio 2000, 19 maggio 2000, 14 luglio 2000;

VISTO l’art.34 della legge 265/99;

VISTA la lettera circolare del Ministero della Giustizia prot. 085793/6C del 16.3.2000, acquisita agli atti al n. 3216 del 18.5.2000, allegata al presente atto per costituirne parte integrale e sostanziale, avente ad oggetto : “Applicazione dell’art.34 della legge 265/99”, con la quale, d’intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica e con il Ministero dell’Interno, vengono diramate direttive alle quali i Comuni devono attenersi in ordine alla corretta interpretazione dell’art.34 – comma 2 della citata legge 265/99;

PRESO ATTO che la predetta circolare, al punto 3, testualmente precisa che “ nel caso in cui (le Amministrazioni) non dispongano della necessaria vacanza nelle rispettive Piante Organiche (rectius: dotazioni organiche), le medesime Amministrazioni devono avviare le procedure per la messa in disponibilità del personale già in servizio nella Casa Mandamentale soppressa”;

PUR valutate , come sempre, le ragioni umane del personale in questione che, in conseguenza ai provvedimenti dell’Amministrazione, dovrà prestare la propria attività lavorativa presso altro Ente ed eventualmente anche in altra sede ;

RITENUTO, tuttavia , preminente la tutela dell’interesse pubblico che esige , nel caso di specie, di non aggravare le finanze dell’Ente con una spesa corrente fissa per personale non congruamente utilizzabile nell’assetto e nelle impostazioni relative alla gestione delle risorse umane , secondo le disposizioni emergenti anche negli atti di indirizzo politico, espressi in sede di programmazione, in cui si privilegiano obiettivi di sviluppo tecnologico ed economico che esigono figure di alta professionalità e specializzazione;

ATTESO, altresì, che questa Amministrazione non dispone della necessaria vacanza nella dotazione organica per l’inquadramento del personale dell’ex-casa mandamentale in altri e diversi ruoli e profili professionali, non ritenendo, per i motivi sopra espressi, di aggravare l’Ente con personale avente profilo professionale quale quello degli Agenti di Polizia Municipale o equiparabile;

VISTO, anche , il parere reso sulla materia dall’avv.Raffaele Mirigliani, acquisito agli atti dell’Ente in data 18.7.2000 prot. n. 4533, ed allegato al presente atto;

Tutto ciò premesso;

D E L I B E R A

- 1) **DI DEMANDARE** al competente organo di gestione, per i motivi espressi in narrativa, l’attuazione di quanto previsto dall’art.34 della legge 265/99, confermando l’intenzione di non procedere all’inquadramento in altri e diversi ruoli e profili professionali del personale proveniente dall’ex casa mandamentale di Soveria Mannelli , per i motivi sopra espressi.
 - 2) **DI DISPORRE** che copia della presente sia trasmessa alle OOSS territoriali ed alla RSU aziendale, in ottemperanza al Protocollo di Relazioni Sindacali siglato in data 20 marzo 2000.
-

1)

**Pareri ai sensi degli artt. 53 e 55 della Legge 8 Giugno 1990, n° 142,
in ordine alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale**

Visto l'art. 53 della Legge 8 Giugno 1990, n° 142;

La sottoscritta Dott.ssa Silvana Sirianni in qualità di Responsabile, esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica dell'atto di cui sopra.

Osservazioni: Trattandosi di atto di indirizzo, il parere di regolarità tecnica si intende espresso limitatamente all'applicabilità dell'art.34 della legge 265/99, sulla base dei chiarimenti di cui alla lettera circolare del Ministero della Giustizia del 16.5.2000, n.085793/60".

Soveria Mannelli, 19.07.2000

**IL RESPONSABILE
- Dott.ssa Silvana Sirianni -**

Deliberazione della Giunta Comunale n° 146 del 20/07/2000

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
MARIO CALIGIURI

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA EUGENIA MONTILLA

D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 02/08/2000 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica Il Responsabile	D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile. Il Responsabile dell'Area Finanziaria
--	--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per N giorni consecutivi, dal 15 al , ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000

Soveria Mannelli li 15

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA EUGENIA MONTILLA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio

ATTESTA

- Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nei termini sopra indicati ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, al N° _____ del 15 ;
- Che contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data ____ / ____ / _____ prot. n° _____.
- Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data 11/08/2000 in quanto:
 - Dichiarata immediatamente eseguibile ai dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;
 - Entro 10 giorni non sono pervenute richieste ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000 ed essa pertanto è divenuta esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione.

Soveria Mannelli li 11/08/2000

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA EUGENIA MONTILLA